

Alla cortese attenzione di tutto
IL PERSONALE SANITARIO
IL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Oggetto: consenso informato interventi chirurgici pazienti minorenni.

A seguito di numerose problematiche emerse ancora recentemente, si ribadisce che le prestazioni professionali erogate a favore di **pazienti minorenni o con limitata capacità giuridica (interdetti, inabilitati o destinatari di amministrazione di sostegno in ambito sanitario)**, sono subordinate alla raccolta del consenso informato espresso da parte di chi esercita sui medesimi la responsabilità genitoriale o la tutela, curatela o amministrazione di sostegno, debitamente disposta dall'Autorità Giudiziaria. Tutto questo, fermo restando la partecipazione attiva ed informata del paziente rispetto a quanto verrà programmato - con riferimento particolare all'età o alle condizioni psichiche del medesimo -, oltre che, ovviamente, al dialogo con i genitori o le persone incaricate della sua assistenza e professionisti.

Pertanto, il medico che intenda sottoporre il paziente - come sopra individuato - ad un intervento chirurgico, deve tassativamente ottenere il consenso informato all'intervento da chi esercita la responsabilità genitoriale o l'assistenza al medesimo, da raccogliersi nel corso della visita pericovero.

Nello specifico, in caso di paziente minorenne, ciò significa che il Chirurgo deve far firmare il modulo del consenso informato ad entrambi i genitori prima di effettuare qualsiasi prestazione professionale sul minorenne.

Fatto salvo situazioni particolari (affido esclusivo da parte del Giudice ad uno solo dei genitori, vedovanza, inabilità assoluta di uno dei genitori, ecc) da annotarsi sul modulo del consenso, secondo il Legislatore, le decisioni di maggiore interesse per i figli (come la scelta se sottoporre o meno lo stesso ad un intervento chirurgico) sono adottate comunque e sempre da entrambi i genitori. Questo tanto più in caso di separazione o divorzio tra i coniugi, situazioni nelle quali non sempre esiste una visione concordata per la gestione della prole.

Considerata inoltre la tipologia della casistica trattata presso questa Casa di Cura (attività chirurgica programmata), non può neppure invocarsi la condizione di 'stato di necessità o pericolo di vita' che possa giustificare la raccolta parziale o incompleta del consenso informato.

In caso di disaccordo tra i genitori (legittimi, separati, divorziati, ecc) rispetto alla decisione di sottoporre il paziente minorenni all'intervento, si ricorda che, solo il Giudice del Tribunale potrà decidere in merito, nell'interesse della salute del minore. Ossia non è assolutamente sufficiente il consenso espresso da uno solo dei genitori.

Al fine di tutelare quindi sia il Chirurgo che questa Casa di Cura rispetto ad azioni di rivalsa in sede giudiziaria, riconducibili alla non aderenza a quanto sopra, si ritiene che qualora il consenso non sia correttamente compilato, il paziente minorenne o tutelato non possa essere operato.

Si resta comunque a disposizione per approntare di volta in volta soluzioni utili (atti di delega, invio da remoto di dichiarazioni sostitutive, ecc) a minimizzare il disagio per i pazienti e le famiglie interessate.

A breve verrà inoltre pubblicato sul sito della nostra Casa di Cura specifica informativa su questo argomento.

Cordiali saluti

CASA DI CURA PRIVATA CITTÀ DI BRA S.P.A.
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Flavio Boraso

